

un'altra volta. Lo prego perciò di non insistere.

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Bubbio...

PRESIDENTE. No, onorevole relatore; per ora si sono svolti soltanto i tre emendamenti degli onorevoli Persico, Larussa e poi quello dell'onorevole Maitilasso circa l'ultimo comma dell'articolo 57.

Su questo stesso articolo 57 l'onorevole Bubbio ha presentato un emendamento perchè la scheda sia consegnata da ciascun votante opportunamente piegata; ma io non ho consentito di svolgerlo in questa sede. Ne parleremo all'articolo 71, il quale disciplina le norme che deve adottare il presidente del seggio, allorchè si deve procedere alla votazione.

Onorevole Persico, ritira il suo emendamento ?

PERSICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Larussa ?

LARUSSA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Maitilasso ?

MAITILASSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 57 testè letto.

(È approvato).

Credo però che debba rimanere inteso che il riferimento di cui al secondo comma, debba considerarsi fatto al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 71.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Veniamo alla questione relativa al numero degli elettori che debbono presentare le liste, cioè alla seconda parte dell'articolo 52.

Come la Camera ricorda è stata votata la prima parte, e cioè:

« Le liste dei candidati recanti il loro cognome e nome, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione e non meno di tre candidati, debbono essere presentate... »

Veniamo ora alla seconda parte:

« ... da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. »

È stato presentato un emendamento dagli onorevoli Del Bello, Vella, Mingrino, Romita, Mucci, Mastracchi, Maitilasso, Cavina, Campanini, Nobili, così concepito:

« Dopo le parole del primo comma: della circoscrizione stessa, aggiungere:

« Per i partiti notoriamente e precedentemente organizzati nella Nazione basta che gli organi direttivi presentino le liste dei candidati per le varie circoscrizioni solamente alla Corte d'appello di Roma ».

L'onorevole Del Bello ha facoltà di svolgerlo.

DEL BELLO. La relazione dell'onorevole Acerbo, stabilendo insieme al collegio cosiddetto unico le circoscrizioni regionali, stabiliva esattamente che queste circoscrizioni non infirmassero il principio generale della valutazione nazionale dei partiti che aspirano al regime o al controllo parlamentare del governo dello Stato.

Evidentemente non solo la proporzionale, ma anche la legge che si sta discutendo, presuppone necessariamente la esistenza di partiti, non dirò il riconoscimento giuridico dei partiti, ma presuppone quello che è nella realtà, nella vita oggi più che mai, la esistenza dei partiti; e allora a noi sembra che possa essere data facoltà a quelli che sono già i partiti in precedenza notoriamente organizzati, di presentare essi stessi alla Corte d'appello di Roma le varie liste per le varie circoscrizioni regionali.

L'eccezione sollevata per quello che riguarda la gradualità degli eletti non tocca, non pregiudica la tesi che noi sosteniamo per quanto riguarda la presentazione delle liste.

In sostanza, o noi vogliamo considerare il collegio unico uninominale, oppure sia che si parli di proporzionale, sia che si parli di collegio, unico bisogna presupporre e quindi tenere nel dovuto conto i partiti anche per una ragione pratica, perchè i partiti non hanno, bisogno praticamente delle 300 firme che possono benissimo raccogliere, per presentare i loro candidati.

Perciò a noi sembra opportuno che si possa dare facoltà, non obbligatorietà, ai partiti della presentazione della lista da parte di 300 firmatari della regione, per cui nelle passate leggi e anche in quella del 1912 si stabilì « la necessità della presentazione da parte di un certo numero di elettori — così dice la relazione Micheli — per impedire il pullulare di liste individuali o di accoppiamenti strani o non seri ».

« Ora è evidente che per molti partiti tutto questo è un di più, è qualche cosa di non necessario.

Se nel 1919, quando si discuteva la legge, non si poteva negare l'esistenza di